



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA. ADDENDUM.

In riferimento al contratto d'opera intellettuale repertorio n. _____ , stipulato tra il Dott. _____ , in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, e il Dott. _____ , nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale _____ con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ , al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle osservazioni effettuate - con specifico riferimento alle scadenze temporali delle fasi della valutazione di metà mandato del Direttore generale nonché all'obiettivo inerente l'acquisto di beni e servizi - dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze nell'ambito delle verifiche sul Programma Operativo 2016-2018 nonché nell'ambito della Verifica Adempimenti 2015 di cui all'All. 1 - 160 Puglia della riunione 23/11/2017, le parti, ferma restando per il resto la validità del citato contratto, di comune accordo convengono e concordano quanto segue:

Art. 1

(Modifica art. 8, comma 3)

Il comma 3 dell'art. 8 è così sostituito:

“ In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione - su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive - risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del

Direttore generale, e provvedendo alla sua sostituzione ” .

Art. 2

(Modifica Obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) dell'Allegato 1.1)

L'obiettivo n. 4) dell'Allegato 1.1. – “Obiettivi vincolanti a pena di decadenza Direttore generale ASL” al presente contratto è così sostituito:

“ 4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. [9, co. 3](#), del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014 ”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

Bari, li _____